

Causa C-196/24 [Aucrinde]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

tribunal judiciaire de Chambéry

Data della decisione di rinvio:

16 gennaio 2024

Attore:

xx

Convenuti:

ww

yy

zz

vv

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY

**(TRIBUNALE ORDINARIO
DI CHAMBÉRY)**
sezione civile

COMMISSIONE ROGATORIA INTERNAZIONALE

(OMISSIS)

ORDINANZA (OMISSIS)

(OMISSIS)

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Visto il procedimento pendente dinanzi al Tribunale civile di Genova (Italia)

TRA:

ATTORE:

xx
(OMISSIS):

ET:

CONVENUTI:

ww
(OMISSIS)

yy
(OMISSIS)

zz
(OMISSIS)

vv
(OMISSIS)

PUBBLICO MINISTERO
nella persona del procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Genova (OMISSIS)

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA

- 1 [xx], nato a (OMISSIS), domiciliato a (OMISSIS), ha adito il Tribunale civile di Genova, al fine: di far constatare che egli è figlio naturale di aa, deceduto il (OMISSIS); di essere autorizzato all'uso del cognome paterno; di far ordinare all'ufficiale di stato civile competente di [trascrivere l'emananda sentenza] quando questa sarà passata in giudicato (...); di [far disporre] una perizia che [stabilisca] la filiazione naturale di xx[,] previa esumazione della salma del presunto padre.
- 2 In forza di un'ordinanza istruttoria del 5 marzo 2022, il giudice istruttore del Tribunale civile di Genova ha disposto una perizia ematologica per determinare se l'attore presentasse caratteristiche genetiche corrispondenti a quelle dei convenuti in giudizio, figli riconosciuti di aa.
- 3 I convenuti, figli legittimi di aa, hanno rifiutato che la perizia ematologica fosse disposta nei loro confronti e hanno richiesto che fosse eseguita sulla salma di aa, nel luogo in cui sono conservate le sue spoglie.

- 4 In forza di un'ordinanza istruttoria del 1[4] aprile 2022, il giudice istruttore del Tribunale civile di Genova ha disposto una perizia ematologica e ha nominato un perito per effettuare una comparazione di natura genetica tra l'attore xx e la salma del presunto padre aa, dopo averla esumata, ha sospeso le operazioni peritali in attesa dell'[esecuzione] delle [commissioni] rogatorie internazionali da [inviare] eventualmente all'autorità giudiziaria francese al fine di procedere all'esumazione della salma, in osservanza della normativa francese.
- 5 Il 18 novembre 2022, il Tribunale civile di Genova ha trasmesso al Tribunale ordinario di Chambéry una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile consistente in una richiesta di esumazione della salma di aa, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS), inumato in Francia.
- 6 La richiesta è stata presentata ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
- 7 (OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare sulla [facoltà] di rinvio

- 8 L'articolo 267 TFUE così dispone: «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
(OMISSIS)»
- 9 «I giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.
Orbene, per quanto sia esatto che la cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove non conduce necessariamente all'elaborazione di una pronuncia di carattere giurisdizionale, resta il fatto che l'audizione di un testimone da parte di un giudice costituisce un atto effettuato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale. La questione dell'onere delle spese per l'audizione s'inserisce nel contesto di tale procedimento. Sussiste, quindi, un legame diretto fra la questione pregiudiziale riguardante dette spese e lo svolgimento da parte del giudice del rinvio di una funzione giurisdizionale» (sentenza del 17 febbraio 2011, C-283/09 Weryński, EU:C:2011:85, punti 44 e 45).
- 10 Nel caso di specie, anche se il tribunale del rinvio può rifiutare di dar esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile solo in casi

limitati (articolo 12 e articolo 16 del regolamento [2020/1783]), esso non è una mera autorità di esecuzione di una decisione già adottata dall'autorità richiedente e deve emettere una decisione giurisdizionale per verificare se le condizioni stabilite da suddetto regolamento siano soddisfatte.

- 11 La verifica che viene richiesta al tribunale del rinvio non può essere considerata come una verifica meramente formale in base ai termini dell'articolo 12 del regolamento [2020/1783], che impone all'autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione alla richiesta «*applicando le proprie leggi nazionali*».
- 12 Inoltre, sebbene nessuna controversia sia direttamente pendente dinanzi al tribunale del rinvio, resta il fatto che esiste una controversia tra più parti in Italia, che risulta pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente, e che, per estensione, l'autorità giudiziaria francese richiesta è adita per una parte, seppur parziale, di tale controversia.
- 13 Di conseguenza, l'autorità giudiziaria francese deve essere considerata una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

§1 Sulla norma applicabile per dare esecuzione alla richiesta

- 14 La richiesta del Tribunale civile di Genova è presentata ai sensi del regolamento [2020/1783].
- 15 (OMISSIS)
- 16 (OMISSIS)
- 17 (OMISSIS)
- 18 (OMISSIS)
- 19 (OMISSIS)
- 20 (OMISSIS)
- 21 (OMISSIS)
- 22 (OMISSIS)
- 23 (OMISSIS)
- 24 (OMISSIS)
- 25 (OMISSIS)
- 26 Il regolamento [2020/1783] (OMISSIS) è pertanto applicabile alle richieste di assunzione delle prove da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in

relazione a prove [situate] nel territorio di un altro Stato membro, ad eccezione della Danimarca.

27 (OMISSIS)

28 (OMISSIS)

29 (OMISSIS)

30 (OMISSIS)

31 (OMISSIS)

32 Alla luce di questi elementi, il (OMISSIS) regolamento [2020/1783] deve essere applicato.

§2 Sulla richiesta del Tribunale civile di Genova

a) Sulla ricevibilità della richiesta

33 L'articolo 5 del regolamento [2020/1783] stabilisce la [forma e il contenuto delle richieste]

(OMISSIS)

34 (OMISSIS) la richiesta è pertanto ricevibile.

b) Sui casi espliciti di rifiuto di esecuzione della richiesta

35 Il regolamento elenca tassativamente i casi in cui l'autorità giudiziaria richiesta può rifiutare di dare esecuzione alla richiesta. Infatti, il regolamento [2020/1783], essendo finalizzato a facilitare il più possibile l'assunzione delle prove all'estero, limita rigorosamente i casi in cui le autorità giudiziarie richieste possono rifiutare di eseguire le richieste.

36 (OMISSIS) [L]articolo 16 del regolamento [2020/1783] elenca i casi di rifiuto di esecuzione delle richieste:

(OMISSIS)

37 (OMISSIS)

38 (OMISSIS)

39 (OMISSIS)

40 (OMISSIS)

41 (OMISSIS)

42 (OMISSIS)

43 (OMISSIS)

44 Non vi è quindi alcun motivo di opporsi alla richiesta del Tribunale Civile di Genova sulla base dell'articolo 16 del regolamento [2020/1783].

c) *Sulle disposizioni pertinenti del diritto nazionale e dell'Unione in causa*

1/ Prima disposizione del diritto dell'Unione in causa

45 L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento [2020/1783] così dispone:

«L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. L'autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiedente non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all'allegato I».

46 Affinché una richiesta venga eseguita secondo una procedura particolare, l'autorità giudiziaria richiedente deve compilare il punto 12 del modulo A. Nel caso di specie, il Tribunale civile di Genova non ha compilato il punto 12 del formulario A e non vi è quindi motivo di interrogarsi sulla compatibilità di una richiesta particolare con il diritto nazionale o di sollevare difficoltà pratiche.

47 Per contro, lo stesso articolo 12 [intitolato] «Disposizioni generali sull'esecuzione di una richiesta» prevede [al paragrafo 2] che «L'autorità giudiziaria richiedente dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali».

48 Tale articolo è quasi identico all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001, abrogato, che prevedeva che «2. *L'autorità giudiziaria richiedente dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro*».

49 Orbene, a proposito di tale articolo, la guida pratica per l'applicazione del regolamento sull'assunzione delle prove, relativa al regolamento CE n. 1206/2001, del 28 maggio 2001, indica che l'autorità giudiziaria richiedente può rifiutarsi di accogliere detta richiesta, se la forma prevista dallo Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente non è compatibile con le leggi del proprio Stato membro. **Una forma può essere considerata incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, se ne contraddice i principi fondamentali.**

- 50 Il tribunale si pone una prima questione d'interpretazione di tale articolo. Infatti, mentre i casi in cui uno Stato membro può rifiutare di dare esecuzione ad una richiesta proveniente da un altro Stato membro sono elencati in modo tassativo nell'articolo 16 del regolamento, l'articolo 12 sembra introdurre nuovi casi che permettono di rifiutare di accogliere una tale richiesta.
- 51 Per chiarire al giudice nazionale la portata di tale articolo, si chiede alla Corte se **tale articolo consenta al giudice nazionale di rifiutarsi di applicare il regolamento e di rifiutarsi di accogliere la richiesta, con il motivo che la forma della richiesta è contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto.**
- 52 Inoltre, qualora la risposta a tale questione fosse affermativa, nel caso di specie, sorgerebbe la questione del contrasto tra la forma della richiesta e i principi fondamentali del diritto nazionale francese nonché alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2/ Disposizione nazionale in causa

- 53 Infatti, l'articolo 16-11 del Codice civile in vigore il 21 maggio 2023 prevede quanto segue:

«L'identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche può essere richiesta solo:

1° Nell'ambito di misure d'indagine o istruttorie disposte nel corso di un procedimento giudiziario;

(OMISSIS)

*In materia civile, tale identificazione può essere ricercata solo in esecuzione di una misura istruttoria disposta dal giudice investito di un'azione diretta all'accertamento o alla contestazione di un legame di filiazione, oppure all'ottenimento o alla soppressione di sussidi. Il consenso dell'interessato deve essere previamente ed espressamente ottenuto. **A meno che la persona non abbia dato il suo consenso esplicito in vita, non si può procedere all'identificazione mediante impronte genetiche dopo la sua morte.»***

- 54 Nel diritto francese, l'esumazione di una salma per stabilire la filiazione è possibile quindi solo se la persona interessata ha manifestato espressamente il proprio consenso quando era in vita.

3/ La giurisprudenza nazionale e internazionale pertinente

- 55 Il 6 luglio 2011, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha sottoposto al Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale) la questione di costituzionalità delle norme sulla perizia genetica *post mortem* (decisione n. 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 <https://www.conseil->

constitutionnel.fr/decision/2011/2011173QPC.htm). Più specificatamente, è stato chiesto al Consiglio costituzionale di stabilire se il secondo comma dell'articolo 16-11 del Codice civile sia conforme al principio del rispetto del diritto alla vita privata e familiare garantito dalla Costituzione francese.

- 56 Il Consiglio costituzionale ha ritenuto che la presunzione in base alla quale le persone decedute non hanno acconsentito alla perizia genetica sia un ostacolo che il legislatore ha volutamente posto per garantire il rispetto dovuto ai defunti, evitando esumazioni abusive:

«Considerando che, stabilendo che si presume che le persone decedute non abbiano acconsentito ad un'identificazione tramite impronte genetiche, il legislatore ha inteso impedire le esumazioni al fine di garantire il rispetto dovuto ai defunti; che non spetta al Consiglio costituzionale sostituire la propria valutazione a quella del legislatore riguardo alla presa in considerazione, in tale materia, del rispetto dovuto al corpo umano; che, di conseguenza, le censure relative all'inosservanza del rispetto dovuto alla vita privata e al diritto di condurre una normale vita familiare devono essere respinte».

- 57 Tale posizione è in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che in una sentenza del 13 luglio 2006, Jäggi/Svizzera (ricorso n. 58757/00), ha stabilito che, considerate le circostanze del caso di specie, un prelievo di DNA che comportava un'esumazione non violava né il principio del rispetto della vita privata del defunto, né il principio dell'inviolabilità del corpo del defunto, ma che era stato violato in modo sproporzionato il diritto di una persona di 70 anni, alla quale era stata rifiutata l'esumazione di una salma al fine di far eseguire una perizia genetica, di conoscere le proprie origini e di sapere se il defunto fosse effettivamente suo genitore.

- 58 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito la propria posizione in diverse occasioni, segnatamente nella sentenza Pascaud/Francia del 16 giugno 2011 (ricorso n° 19535/08):

«59. (...) La Corte ritiene che il diritto all'identità, il quale include il diritto di conoscere e di far riconoscere la propria ascendenza, sia parte integrante della nozione di vita privata. In questi casi, è necessario un esame ancora più approfondito al fine di ponderare gli interessi in gioco.

60. La Corte deve valutare se, nel caso di specie, sia stato raggiunto un giusto equilibrio nella ponderazione degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, il diritto del ricorrente a conoscere la propria discendenza e, dall'altro, il diritto dei terzi a non essere sottoposti a test del DNA e l'interesse generale a tutelare la certezza del diritto. (...)

64. Orbene, la Corte ritiene che la tutela degli interessi del presunto padre non possa costituire di per sé un argomento sufficiente per privare il ricorrente dei propri diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

65. *Infatti, annullando post mortem l'esame genetico e rifiutando di riconoscere e di stabilire la paternità biologica del ricorrente, la Corte d'appello ha dato maggior peso ai diritti e agli interessi del presunto padre rispetto al diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini e di vederle riconosciute, diritto che, al contrario, non cessa affatto con l'età (sentenza citata Jäggi, paragrafo 40).»*

59 Da tali diverse decisioni risulta una divergenza di posizioni tra il Consiglio costituzionale[,] che ritiene conforme alla Costituzione francese il secondo comma dell'articolo 16-11 del Codice civile, il quale subordina la possibilità di procedere a un'identificazione *post mortem* mediante impronte genetiche all'espreso consenso manifestato dal defunto quando era in vita, e la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene che l'applicazione di tale articolo e il conseguente rifiuto di autorizzare detta identificazione possano costituire una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

60 Successivamente alle decisioni precedentemente menzionate, anche la Corte di cassazione ha dovuto affrontare detta questione:

«Atteso che, secondo la sentenza impugnata, (OMISSIS), nato il (OMISSIS), è stato riconosciuto prima della nascita dalla madre, (OMISSIS), e, il (OMISSIS) da (OMISSIS), e legittimato dal loro successivo matrimonio; che avendo appreso da costoro che il padre era in realtà (OMISSIS), deceduto nel (OMISSIS), il (OMISSIS), egli ha adito un tribunale di primo grado per essere autorizzato a far riesumare il corpo di quest'ultimo ai fini di una perizia genetica;

Atteso che la Corte d'appello, pronunciandosi nel merito, mentre era tenuta a sollevare d'ufficio l'eccezione di irricevibilità derivante dalla mancata citazione degli aventi diritto di (OMISSIS), ha violato le disposizioni summenzionate» (Corte di cassazione, 1^a Sezione civile, 13 novembre 2014, n. 13-21-0 18)

61 Una parte della dottrina ha analizzato tale sentenza nel senso che essa crea una via *praeter legem*, alla luce dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aggirare l'illegittimità, rispetto alla CEDU, dell'articolo 16-11 del Codice civile, nella sua applicazione pratica. Tuttavia, la Corte di cassazione non risponde nel merito poiché la questione sollevata era di natura procedurale (irricevibilità dell'azione, in quanto gli eredi erano stati citati in giudizio). Un autore conclude che l'obbligo di citare gli aventi diritto è un obbligo puramente procedurale per garantire il rispetto del contraddittorio e non un sostitutivo, da parte dei familiari, del consenso del defunto. (OMISSIS)

62 Inoltre, la soluzione non è trasferibile al caso sul quale il tribunale del rinvio è chiamato a pronunciarsi. Nella sua sentenza, la Corte di cassazione si preoccupa infatti di precisare che, nel caso di specie, si tratta di un'azione di stato (azione per il riconoscimento delle proprie origini che non ha alcuna incidenza sullo stato civile dell'attore e non comporta conseguenze giuridiche):

«Atteso che la ricevibilità di un'azione volta al riconoscimento di una ascendenza genetica mediante una perizia, qualora questa richieda un'esumazione, è

subordinata alla citazione degli aventi diritto del defunto; che in materia di stato delle persone, le eccezioni di irricevibilità hanno un carattere di ordine pubblico.»

63 Orbene, nella richiesta presentata al tribunale del rinvio, non si tratta di un'azione di stato, ma dell'acquisizione di un mezzo di prova nell'ambito di un'azione volta all'accertamento della filiazione dell'attore.

64 Infatti, dalle conclusioni formulate [per conto di] xx si evince che «è diritto di XX, ai sensi dell'articolo 270 del Codice civile, conoscere la verità e conoscere le proprie origini, assumendo anche tutti gli oneri e le responsabilità che il riconoscimento giudiziale della paternità di aa comporterà».

65 Di conseguenza, l'analisi della Corte di cassazione, che mira semplicemente a citare gli eredi in causa per aggirare l'articolo 16-11 del Codice civile, non è applicabile e non è, in ogni caso, soddisfacente per i giudici di primo grado, poiché lascia persistere un'incertezza giuridica.

66 *In fine*, al termine dell'analisi, va notato che la richiesta del Tribunale civile di Genova è contraria all'articolo 16-11 del Codice civile che può, a sua volta, nella propria applicazione, essere contrario all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'analisi deve essere approfondita ulteriormente.

67 Infatti, l'Unione europea tutela anch'essa i diritti fondamentali, attraverso la Carta (OMISSIS).

68 Occorre quindi stabilire se l'articolo 16-11 del Codice civile sia in contrasto con la Carta, nel qual caso, in applicazione della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale dovrebbe escludere qualsiasi applicazione dell'articolo 16-11 del Codice civile.

4/ Sulle altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione in causa

69 L'articolo 6 TUE così dispone:

«1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. *L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

70 **3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».**

71 Orbene, due articoli della Carta sono applicabili al caso di specie: da un lato, l'articolo 1, che garantisce il rispetto della dignità umana e di conseguenza il rispetto dovuto ai defunti e, dall'altro, l'articolo 7, che riconosce a ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e che è il corrispettivo dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

72 L'articolo 51 e l'articolo 52 della Carta stabiliscono che:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. *I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano il loro fondamento nei trattati comunitari o nei trattati sull'Unione Europea si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.*

3. *Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.»*

73 **«Per garantire tale coerenza con il diritto della Convenzione, l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta prevede un meccanismo che funziona in due tempi. Il giudice dell'Unione deve innanzitutto individuare i cosiddetti diritti corrispondenti, ossia quelli garantiti sia dalla Carta che dalla Convenzione.**

Una volta stabilita la corrispondenza tra la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Corte di giustizia deve, in un secondo tempo, attribuire al diritto garantito dalla Carta lo

stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla Convenzione, salvo concedergli “una protezione più ampia”. Vale a dire che la propria interpretazione deve allinearsi a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, salvo superare lo standard convenzionale, cosa che rimane rara.» (Lexis nexis fascicolo 160 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).

- 74 Sulla base di tali disposizioni, il giudice nazionale deve tenere conto della Carta nella sua riflessione solo quando l'atto nazionale in causa rientra nel campo di applicazione materiale del diritto dell'Unione.
- 75 (OMISSIS)
- 76 Nel caso di specie, il diritto sostanziale dell'Unione è direttamente coinvolto poiché la presente decisione è pronunciata in applicazione del regolamento 2020/1783.
- 77 Esiste quindi un chiaro collegamento tra la situazione in causa e l'ordinamento giuridico dell'Unione, che porta l'autorità giudiziaria ad applicare la Carta, segnatamente all'articolo 1 e all'articolo 7.
- 78 L'articolo 1 stabilisce infatti che «*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*». Si tratta di un principio fondamentale che si applica *post mortem* e che quindi, a seconda dell'interpretazione che gli viene data e della portata che gli si attribuisce, potrebbe, nella presente ipotesi, ostare all'esumazione del cadavere.
- 79 Al contrario, il diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta propenderebbe a favore di tale esumazione. Infatti, poiché l'articolo 7 della Carta è il corrispettivo dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Orbene, quest'ultima deduce dal diritto al rispetto della vita privata il diritto di ogni individuo di conoscere le proprie origini, mediante, se del caso, l'esumazione del presunto genitore deceduto.
- 80 *In fine*, il tribunale del rinvio è chiamato a stabilire se debba applicare l'articolo 16-11 del Codice civile per rifiutare l'esecuzione di una commissione rogatoria internazionale richiesta da un altro Stato membro nel quadro del regolamento sull'assunzione delle prove o se debba disapplicarlo.
- 81 Orbene, per applicare o disapplicare l'articolo 16-11 del Codice civile, il tribunale deve stabilire se tale disposizione sia contraria all'articolo 7 della Carta o se, al contrario, la limitazione stabilita dall'articolo 16-11 del Codice civile risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o alla necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, segnatamente il rispetto della dignità umana garantito dall'articolo 1 della Carta.
- 82 Per pronunciarsi sulla controversia che gli è stata deferita, il giudice nazionale ha bisogno del chiarimento della Corte per stabilire se il diritto di conoscere e di far

riconoscere la propria ascendenza, diritto garantito dall'articolo 7 della Carta, prevalga o possa prevalere sul diritto delle persone decedute di non essere sottoposte al test del DNA, senza il loro consenso espresso in vita, diritto che potrebbe essere garantito dal principio del rispetto della dignità umana sancito all'articolo 1 della Carta.

In effetti, rispondere a tale domanda implica l'interpretazione dell'articolo 1 e dell'articolo 7 della Carta, competenza che non [appartiene] al tribunale del rinvio ma alla Corte di giustizia dell'Unione Europea:

83 Ai sensi dell'art. 267 TFUE,

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) (OMISSIS),

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. ...

(OMISSIS)

84 *Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.*

(OMISSIS)»

85 (OMISSIS)

86 (OMISSIS) il regolamento [2020/1783] (OMISSIS) non prevede alcun ricorso nel caso in cui il giudice dello Stato richiesto rifiuti di eseguire la richiesta di assunzione delle prove dello Stato richiedente. (OMISSIS)

87 Essendo la [s]ua decisione non soggetta a ricorso, il tribunale del rinvio deve, prima di pronunciarsi, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'[interpretazione] della Corte è tanto più importante nel caso di specie, poiché la questione è nuova, non avendo la Corte mai dovuto pronunciarsi sull'interpretazione del regolamento 2020/1783 (OMISSIS) e sulla compatibilità della sua applicazione concreta con la Carta.

Alla luce di tutti questi elementi, il procedimento è sospeso in attesa de[lla decisione] della Corte.

§3 Sulle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale

88 Il tribunale del rinvio sottopone alla Corte due questioni:

- 89 (OMISSIS) [testo della prima questione]
- 90 (OMISSIS) Il tribunale del rinvio ritiene che i casi in cui l'applicazione del regolamento 2020/1783 può essere rifiutata siano elencati in modo tassativo nell'articolo 16 e che l'articolo 12 non debba essere un mezzo indiretto per rifiutare l'applicazione del regolamento.

Tuttavia, in questo caso non esiste alcun meccanismo di salvaguardia per le richieste le cui forme non rispettano gli standard del diritto dell'Unione europea.

- 91 2/ (OMISSIS) [testo della seconda questione]
- 92 Il tribunale del rinvio chiede quindi alla Corte di interpretare e di stabilire come si articolino tra loro l'articolo 1 (diritto alla dignità) e l'articolo 7 (diritto al rispetto della vita privata) della Carta per determinare se tale applicazione del regolamento comporti o meno una violazione della stessa Carta.
- 93 Dalla risposta della Corte dipende la conformità dell'articolo 16-11 del Codice civile al diritto dell'Unione Europea e la possibilità per il tribunale di rispondere in modo favorevole a una richiesta di assunzione di prove proveniente dal Tribunale civile di Genova.
- 94 (OMISSIS) Alla luce dell'articolo 52 della Carta, che enuncia che «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in casi analoghi, il tribunale del rinvio ritiene che l'articolo 16-11 del Codice civile possa essere dichiarato contrario al diritto dell'Unione europea e disapplicato sulla base dell'articolo 7 della Carta (diritto al rispetto della vita privata).
- 95 Tuttavia, le decisioni del Consiglio costituzionale e della Corte di cassazione, pronunciate dopo le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, indeboliscono tale analisi facendo prevalere il rispetto della dignità umana e rendendo necessario chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di interpretare l'articolo 1 e l'articolo 7 della Carta.

PER QUESTI MOTIVI

- 96 (OMISSIS)
- 97 **SI RIMETTONO** alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
- 98 1) Se l'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale consenta al giudice nazionale di rifiutarsi di applicare tale

regolamento e di rifiutarsi di accogliere la richiesta dello Stato richiedente, con la motivazione che la forma della richiesta sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto, segnatamente all'articolo 16-11 del Codice civile.

99 2) Se l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale si effettua senza tener conto del diritto nazionale, in che modo debbano essere interpretati e debbano articolarsi tra loro l'articolo 1 (diritto alla dignità) e l'articolo 7 (diritto alla vita privata) della Carta dei diritti fondamentali per stabilire se tale applicazione del regolamento comporti o meno una violazione della Carta dei diritti fondamentali.

100 (OMISSIS)

101 (OMISSIS)

102 **SI PRECISA** che le parti della controversia desiderano mantenere l'anonimato.

103 (OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO